

DELIBERA N.49/24/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELL'ENTE TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

(PROC. N. 2847/MRM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 aprile 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante “*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n. 257;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”(di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, dal titolo “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell’8 febbraio 2017, recante “*Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177*”;

VISTI gli esiti dell’attività di monitoraggio svolta d’ufficio da questa Autorità inerente le comunicazioni delle spese destinate dalle Amministrazioni ed Enti pubblici all’acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta d’ufficio da questa Autorità sulle comunicazioni delle spese destinate dalle Amministrazioni ed Enti pubblici all’acquisto



di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale è stato rilevato che Ente Toscana Promozione Turistica nell'esercizio finanziario 2022, ha destinato all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa gli importi e le quote percentuali di seguito indicate:

- I. a favore dei giornali quotidiani e periodici l'importo di € 374.650,00 pari al 29,24% del totale delle spese pubblicitarie (€ 1.281.250,00);
- II. a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale l'importo di euro 5.000, 00 pari allo 0,39 % del totale delle spese pubblicitarie;
- III. a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica nazionale l'importo di € 498.100,00 pari al 38,88% del totale delle spese pubblicitarie;
- IV. a favore di altri mezzi di comunicazione l'importo di € 403.500,00 pari al 31,49% del suindicato totale delle spese pubblicitarie.

Con provvedimento CONT. 14/23/DSM N°PROC.2847/MRM del 21 dicembre 2023, notificato in pari data a Ente Toscana Promozione Turistica, la Direzione servizi media dell'Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, relativamente alla mancata destinazione, con riferimento al totale delle spese pubblicitarie sostenute nell'esercizio finanziario 2022, della quota per almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale, e per almeno il 50% e a favore dei giornali quotidiani e periodici.

2. Deduzioni della società

L'ente Toscana Promozione Turistica, a seguito della notifica del citato atto di contestazione ha inviato scritti difensivi ed ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

Con nota acquisita al protocollo n. 0019706 del 19 gennaio 2024, e con ulteriore nota (prot. n. 0072641 del 7 marzo 2024), con cui è stata prodotta ulteriore documentazione integrativa, il suddetto Ente, riclassificando e ricollocando correttamente alcune voci di spesa, ha fornito la rideterminazione del totale delle spese pubblicitarie sostenute e la conseguente rettifica alla comunicazione di spesa relativa all'esercizio finanziario 2022.

Nel corso dell'audizione, tenutasi il 2 febbraio 2024, l'Agenzia Toscana Promozione Turistica, si è impegnata, infatti, a produrre la documentazione amministrativa atta alla riqualificazione dei dati contabili indicati nella dichiarazione

trasmessa all'Autorità, a riscontro con quanto dichiarato nelle memorie difensive e nel verbale di audizione (*cf.* la già menzionata nota del 7 marzo 2024).

3. Valutazioni dell'Autorità

Nel merito si ritengono accoglibili le argomentazioni difensive addotte da Ente Toscana Promozione Turistica.

Dall'analisi dei documenti trasmessi e versati in atti si rileva, infatti, che l'importo complessivo delle spese pubblicitarie effettuate dal suddetto Ente ammonta ad euro 1.746.844, così ripartiti: 890.246 (51% delle spese complessive), per quotidiani e periodici; euro 411.100 per emittenze private televisive e radiofoniche locali (23,5% delle spese complessive), ed euro 353.498 in altri mezzi di comunicazione (20,2% delle spese complessive).

Esaminata, dunque, l'intera documentazione istruttoria pervenuta presso gli Uffici dell'Autorità corredata da ogni utile documento amministrativo e contabile atto a chiarire la natura e l'entità delle spese per pubblicità poste in essere, è emerso che la contestazione in ordine al mancato rispetto delle percentuali relative alle somme per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale da destinare a giornali quotidiani e periodici e all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale, era basata su un errato computo delle spese da parte degli Uffici amministrativi di Ente Toscana Promozione Turistica che, al contrario, risulta aver rispettato le disposizioni dell'art. 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 relativamente all'esercizio finanziario 2021.

VISTA, dunque, ogni prova amministrativa e contabile prodotta che ha permesso un corretto conteggio del totale delle spese impegnate nel 2022 a fini di comunicazione istituzionale che assicurano il rispetto delle quote previste dall'articolo 49 del D.lgs. 208/2021;

RILEVATA la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti di Ente Toscana Promozione Turistica per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento n.2847/MRM avviato nei confronti di Ente Toscana Promozione Turistica con sede legale in Firenze, Via Vittorio Emanuele, 62-64, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba